



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 17.3.2010
COM(2010)90 definitivo

2010/0052 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti d'America (USDOE) nel settore della ricerca e dello sviluppo in materia di sicurezza nucleare

RELAZIONE

Il 4 novembre 2008 il Consiglio ha adottato la proposta della Commissione concernente direttive di negoziato che autorizzano la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti d'America (USDOE) nel settore della ricerca e dello sviluppo in materia di sicurezza nucleare¹.

La decisione del Consiglio stabilisce che "tale accordo modifica e sostituisce l'accordo firmato il 6 gennaio 1995".

Una primo incontro informativo si è svolto a Washington DC il 21 aprile 2008 e la prima serie di negoziati si è svolta nell'ambito della riunione del comitato di direzione dell'accordo vigente a Lawrence Livermore il 10 marzo 2009. L'ultima tornata di negoziati si è svolta a Bruxelles mercoledì 4 novembre 2009. Entrambe le parti hanno approvato un testo finale che è stato presentato al gruppo di lavoro del Consiglio lunedì 23 novembre.

Come convenuto, il Consiglio è stato tenuto scrupolosamente informato e i vari progetti risultanti da questi negoziati sono stati sistematicamente presentati al gruppo di lavoro competente.

In base a tali elementi, la Commissione invita il Consiglio ad adottare la proposta allegata con la quale si approva la conclusione dell'accordo.

¹ COM(2008) 507 definitivo del 4.8.2008.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti d'America (USDOE) nel settore della ricerca e dello sviluppo in materia di sicurezza nucleare

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 6 gennaio 1995 è stato firmato un accordo tra l'Euratom e l'USDOE nel settore della ricerca e dello sviluppo in materia di controlli di sicurezza nucleare.
- (2) Questo accordo è stato modificato per essere ampliato a tutti gli aspetti della sicurezza nucleare.
- (3) Il 4 novembre 2008 la Commissione è stata autorizzata a negoziare un accordo che sostituirà l'accordo del 1995,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti d'America (USDOE) nel settore della ricerca e dello sviluppo in materia di sicurezza nucleare è approvata.

Il testo dell'accordo figura nell'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

ACCORDO

fra

IL DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA DEGLI STATI UNITI

e

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

rappresentata da

LA COMMISSIONE EUROPEA

nel settore

**DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO
IN MATERIA DI CONTROLLO E SICUREZZA DELLE MATERIE NUCLEARI**

Il dipartimento dell'energia degli Stati Uniti (USDOE) e la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM), rappresentata dalla Commissione, qui di seguito "le parti",

prendendo atto della cooperazione svoltasi nell'ambito dell'accordo tra il Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti e la Comunità europea dell'energia atomica, rappresentata dalla Commissione europea, nel settore della ricerca e dello sviluppo in materia di controlli di sicurezza nucleare del 6 gennaio 1995 (Accordo del 1995) e desiderando ampliare la loro cooperazione per comprendere la sicurezza nucleare,

visto l'interesse delle due parti affinché le materie nucleari siano gestite a livello mondiale nel modo più sicuro possibile, nel pieno rispetto del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1° luglio 1968 e del suo protocollo aggiuntivo,

prendendo atto della risoluzione 1540 del 28 aprile 2004 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM),

ritenendo che i controlli di sicurezza concernenti le materie nucleari dovrebbero applicarsi a livello internazionale e rispondere alle norme più rigorose possibile,

desiderosi di adottare tutte le misure necessarie per evitare la proliferazione delle ADM nucleari e delle apparecchiature, delle tecnologie e del know how ad esse collegati, e del terrorismo nucleare,

constatando che i programmi attuati a tal fine dalle parti, in particolare quello destinati a sostenere i paesi terzi del mondo intero, dovrebbero essere coordinati meglio a fine di essere più efficaci,

constatando che le parti sono membri del Forum internazionale "Generazione IV" che mira, tra l'altro, a rafforzare la sicurezza e la protezione nucleari mediante attività di ricerca e sviluppo sulle tecnologie legate ai reattori anti-proliferazione e al ciclo del combustibile,

constatando che l'USDOE ha dato il via all'iniziativa "*Next generation safeguards*" (NGSI),

notando che l'EURATOM intende contribuire agli obiettivi della NGSI sulla base della sua lunga esperienza in materia di controlli di sicurezza sull'insieme del ciclo del combustibile;

desiderosi di lavorare in stretto coordinamento con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), e

notando che qualsiasi Stato membro dell'Unione europea o qualsiasi organizzazione di uno Stato membro dell'UE che desideri cooperare con l'USDOE nel campo della sicurezza nucleare può contribuire all'attuazione del presente accordo nell'ambito di Euratom,

rilevando che i controlli di sicurezza nucleari sono applicati in tutti gli Stati membri della Comunità conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e agli accordi sui controlli di sicurezza conclusi tra la Comunità, i suoi Stati membri e l'AIEA,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Obiettivo

Il presente accordo mira a fornire un quadro alla cooperazione tra l'USDOE e Euratom su temi di ricerca e sviluppo (R&S) convenuti di comune accordo, e sulla formazione nel campo dei controlli di sicurezza delle materie nucleari e della protezione. Le parti cooperano sulla base dell'interesse reciproco, l'uguaglianza e la reciprocità.

Articolo 2 - Settori di cooperazione

I principali settori di cooperazione riguardanti la ricerca e lo sviluppo in materia di sicurezza e controllo delle materie nucleari coperti dal presente accordo sono:

1. l'analisi dei sistemi di controllo per l'insieme o parte del ciclo del combustibile;
2.
 - a. le apparecchiature e tecnologie per la misurazione di materie nucleari e delle altre materie nucleari;
 - b. la contabilità e il controllo delle materie nucleari e degli altri materiali radioattivi;
3. il miglioramento delle metodologie e dei metodi analitici;
4. le tecnologie di contenimento e monitoraggio delle materie e degli impianti nucleari;
5. la sicurezza dell'accesso ai dati e della comunicazione dei dati, in particolare i dati relativi ai controlli di sicurezza;
6. le tecnologie di telemonitoraggio;
7. la R&S nel settore delle tecnologie e dei metodi di resistenza alla proliferazione e di protezione fisica,
8. corsi di formazione nel settore dei controlli di sicurezza e della sicurezza nucleare;

9. le tecnologie e le metodologie legate alla lotta contro il traffico (in particolare la sorveglianza delle frontiere e la sicurezza fisica) di materie nucleari e di altre materie radioattive e le loro potenziali conseguenze;
10. gli strumenti e i metodi analitici della scienza forense in materia nucleare, tra cui i metodi fisici e chimici di analisi e le relative basi di dati;
11. gli strumenti di informazione *open source*;
12. gli aspetti tecnici dei controlli delle esportazioni, in particolare la formazione tecnica;
13. la gestione delle emergenze;
14. il coordinamento delle attività realizzate da entrambe le parti per cooperare con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti desiderosi di migliorare l'efficacia dei loro sistemi di controllo nazionali e in altri settori legati alla sicurezza nucleare;
15. il coordinamento delle attività realizzate dalle parti per cooperare con dei paesi terzi desiderosi di migliorare l'efficacia dei loro sistemi di controllo nazionali e in altri settori legati alla sicurezza nucleare,
16. il coordinamento dei programmi di sostegno all'AIEA di ciascuna parte.

Previo accordo scritto delle parti si possono aggiungere altri settori di cooperazione.

Articolo 3 - Forme di cooperazione

La cooperazione ai sensi del presente accordo può assumere, senza preclusione di eventuali altre modalità, le seguenti forme:

1. scambio di scienziati, ingegneri e altri specialisti, di ricercatori e di formatori per periodi concordati affinché partecipino ad attività svolte dalle parti o dai loro contraenti. Questo scambio di personale avverrà ai sensi dell'articolo 9 del presente accordo;
2. l'uso ad opera di una delle parti di impianti di proprietà dell'altra parte o presso i quali l'altra parte finanzia attività di ricerca e sviluppo;
3. lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche, in particolare i risultati delle attività di ricerca e sviluppo;
4. lo scambio e la fornitura di campioni, materiali ed attrezzature (per effettuare prove), previ accordi scritti separati;
5. seminari ed altre riunioni su temi specifici, in particolare formazioni e workshop;
6. brevi visite (di gruppo o individuali) presso gli impianti di una parte ad opera degli specialisti dell'altra parte;
7. studi concernenti i settori di cooperazione di cui all'articolo 2.

Altre forme di cooperazione specifica possono essere aggiunte previo reciproco accordo scritto delle parti.

Articolo 4 - Gestione

Ciascuna parte designa un coordinatore incaricato di monitorare l'esecuzione del presente accordo.

1. Viene istituito un comitato direttivo congiunto (CDC) incaricato di:
 - (a) garantire un adeguato coordinamento ai fini dell'attuazione del presente accordo;
 - (b) valutare lo stato della cooperazione realizzata ai sensi del presente accordo;
 - (c) individuare i settori prioritari di cooperazione tra quelli elencati all'articolo 2 del presente accordo;
 - (d) definire i compiti specifici da svolgere in ciascun settore di cooperazione di cui all'articolo 2;
 - (e) valutare i lavori realizzati in ciascun settore e per ciascun compito specifico, e decidere in merito al *follow-up* (e.g., completamento, prolungamento, cessazione).
2. Il CDC è copresieduto dai coordinatori e si riunisce una volta l'anno, alternativamente nell'Unione europea e negli USA. Il CDC è composto dai coordinatori e dai responsabili di progetto da questi invitati.
3. Se del caso, i progetti di cooperazione possono essere definiti ed elencati su schede di azione. Previa approvazione del CDC, possono essere stabiliti nuovi progetti di cooperazione che saranno aggiunti all'elenco in questione. Queste schede contengono i compiti da svolgere, il calendario e le risorse assegnate da entrambe le parti. I progetti di cooperazione che possono comportare la condivisione di costi o possono generare proprietà intellettuale devono fare oggetto di un accordo scritto di attuazione, ai sensi del presente accordo.
4. La gestione corrente della cooperazione ai sensi del presente accordo è garantita dai responsabili di progetto designati dai coordinatori. I responsabili si accordano su attività di ricerca specifiche a norma degli articoli 1 e 2 del presente accordo e agli orientamenti strategici stabiliti dai coordinatori. I responsabili di progetto sono responsabili dei contatti di lavoro tra le parti.

Articolo 5 - Disponibilità e diffusione di informazioni

1. Nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e dalle disposizioni del presente accordo, ciascuna parte ed i soggetti da questa designati si impegnano a mettere liberamente a disposizione dell'altra parte, nonché dei soggetti da questa designati, ogni informazione in loro possesso necessaria per l'esecuzione del presente accordo.

2. Le parti favoriscono, nel rispetto delle disposizioni concernenti la proprietà intellettuale di cui all'allegato del presente accordo (Allegato A), la massima diffusione possibile delle informazioni in loro possesso o a loro disposizione che sono autorizzate a divulgare, sia le informazioni elaborate congiuntamente sia quelle destinate ad essere scambiate ai sensi del presente accordo.
3. Per "informazioni" si intendono i dati non classificati relativi alla regolamentazione, alla sicurezza, alla protezione (controlli di sicurezza), alla gestione dei rifiuti, o i dati scientifici o tecnici, legati all'energia nucleare, ivi comprese le informazioni riguardanti i risultati o i metodi di valutazione, la ricerca e qualsiasi altra conoscenza fornita, creata o scambiata ai sensi del presente accordo.
4. Con il termine "informazioni non divulgate" utilizzato nel presente accordo e nei suoi allegati si intendono le informazioni fornite, create o scambiate nell'ambito del presente accordo che contengono segreti commerciali o altre informazioni commerciali privilegiate o sensibili (nel senso che la persona che detiene le informazioni può trarne un beneficio commerciale o beneficiare di un vantaggio commerciale rispetto a coloro che non posseggono tali informazioni). Sono considerate informazioni non divulgate unicamente le informazioni:
 - (a) il cui carattere di riservatezza è stato rispettato dal proprietario;
 - (b) che sono di una natura abitualmente trattata come riservata dal proprietario;
 - (c) che sono state trasmesse dal proprietario ad altri enti (ivi comprese la parte destinataria) unicamente a condizione che ne venga rispettato il carattere di riservatezza;
 - (d) che la parte destinataria non può ricevere da un'altra fonte senza restrizioni in materia di diffusione e
 - (e) che non siano già in possesso della parte destinataria.

Articolo 6 - Clausola di esclusione delle responsabilità

Le informazioni comunicate da una parte all'altra parte a norma del presente accordo e di eventuali accordi di attuazione collegati sono accurate in scienza e coscienza della parte che le comunica. Le apparecchiature o il materiale ceduti da una parte all'altra parte nell'ambito del presente accordo devono essere adatti all'uso previsto in scienza e coscienza della parte che li fornisce. Questa tuttavia non garantisce l'idoneità delle informazioni, delle apparecchiature o del materiale trasmessi ad usi o applicazioni specifici ad opera della parte destinataria o di terzi. Le informazioni elaborate congiuntamente dalle parti sono accurate e le apparecchiature e il materiale elaborati congiuntamente sono adatti all'uso previsto in scienza e coscienza di entrambe le parti. Nessuna parte garantisce che le informazioni così prodotte sono accurate, né che le apparecchiature o i materiali così prodotti sono idonei ad usi o applicazioni specifici ad opera di una delle parti o di terzi.

Articolo 7 - Diritti di proprietà intellettuale

La protezione e l'assegnazione di diritti di proprietà intellettuale creati o forniti ai sensi del presente accordo sono disciplinate dall'allegato sui diritti di proprietà intellettuale (Allegato

A) e dal piano di gestione tecnologica (Allegato B) qui allegati che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 8 - Scambio di personale

Per quanto riguarda lo scambio e il distacco di personale a norma del presente accordo si applicano le seguenti disposizioni:

1. Ciascuna delle parti può osservare, a proprie spese e con l'accordo dell'altra parte, specifiche attività sperimentali e lavori di analisi svolti dall'altra parte. Tale attività di osservazione può essere esercitata durante brevi visite o mediante distacco di personale, ogni volta previo consenso della parte che riceve la visita o il personale.
2. Quando un distacco o uno scambio di personale è previsto nell'ambito del presente accordo, ogni parte seleziona personale qualificato da destinare all'altra parte per lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo. Ogni scambio di personale deve essere previamente concordato mediante scambio di lettere tra le parti, con riferimento al presente accordo e alle pertinenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale.
3. Ciascuna parte è responsabile del pagamento delle retribuzioni, delle assicurazioni e delle indennità del proprio personale scambiato o distaccato.
4. Ciascuna parte paga le spese di viaggio e di soggiorno del proprio personale distaccato presso la parte ospitante.
5. Ciascuna parte si adopera per fornire una sistemazione adeguata al personale distaccato o ai contraenti (e le rispettive famiglie) dell'altra parte, su base di reciprocità, che verrà concordemente stabilita.
6. La parte ospitante fornisce al personale distaccato o ai contraenti (e alle loro famiglie) dell'altra parte tutta l'assistenza necessaria per le formalità amministrative, ad esempio l'organizzazione dei viaggi e l'ottenimento dei permessi di lavoro.
7. Il personale distaccato di ciascuna parte deve osservare le norme generali e particolari in materia di lavoro e di sicurezza in vigore presso l'istituto ospitante.

Articolo 9 - Apparecchiature

Se non altrimenti concordato per iscritto, alla fornitura di apparecchiature di una parte all'altra parte a norma del presente accordo si applicano le seguenti disposizioni:

1. La parte mittente fornisce, quanto prima possibile, un elenco dettagliato delle apparecchiature da fornire, unitamente alle specifiche e alla documentazione tecnica e informativa.
2. Le apparecchiature, le parti di ricambio e la documentazione fornite dalla parte mittente restano di proprietà della stessa e devono essere restituite alla parte mittente al termine dell'attività concordata di comune accordo.
3. L'istituto ospitante mette a disposizione i locali necessari per le apparecchiature e provvede alla fornitura di energia elettrica, acqua, gas, conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite di comune accordo dalle parti.

4. La responsabilità per le spese, la custodia e l'assicurazione durante il trasporto delle apparecchiature dal luogo di origine nel territorio della parte mittente, o dai suoi stabilimenti nel caso di Euratom, fino al luogo di entrata nel territorio della parte destinataria, o nei suoi stabilimenti nel caso di Euratom, è a carico della parte mittente o dei soggetti da questa designata. La parte mittente che chiede la restituzione del materiale, è responsabile per le spese, la custodia e l'assicurazione durante il trasporto del materiale dal luogo in cui il materiale è originariamente entrato nel territorio della parte destinataria, o i suoi stabilimenti nel caso di Euratom, fino alla destinazione finale nel territorio della parte mittente, o nei suoi stabilimenti nel caso di Euratom.
5. La responsabilità per le spese, la custodia e l'assicurazione durante il trasporto del materiale dal luogo di entrata nel territorio della parte destinataria alla destinazione finale nel territorio della parte destinataria, o nei suoi stabilimenti nel caso di Euratom, è a carico della parte destinataria o dei soggetti da questa designata. Se la parte mittente chiede la restituzione del materiale, la parte destinataria è responsabile per le spese, la custodia e l'assicurazione durante il trasporto del materiale dalla destinazione finale nel territorio della parte destinataria, o nei suoi stabilimenti nel caso di Euratom, al luogo in cui il materiale è originariamente entrato nel territorio della parte destinataria, o nei suoi stabilimenti nel caso di Euratom.
6. Le apparecchiature fornite dalla parte mittente per lo svolgimento di attività stabilite di comune accordo sono da considerarsi apparecchiature a carattere scientifico e non commerciale e la parte destinataria deve adoperarsi per consentirne l'importazione in esenzione da dazi doganali.

Articolo 10 - Campioni e materiali

Se non altrimenti concordato per iscritto, per il trasporto e l'uso di campioni e materiali a norma del presente accordo si applicano le seguenti disposizioni:

1. Se non diversamente concordato tra le parti prima della consegna, i campioni e i materiali forniti dalla parte mittente alla parte destinataria sono utilizzati per sperimentazioni, prove e valutazione e non sono restituiti alla parte mittente.
2. Qualora una delle parti chieda all'altra di fornire campioni o materiali, tutti i costi e le spese relativi al trasporto dei campioni o dei materiali dal luogo di partenza nel territorio della parte mittente al luogo di destinazione finale sono a carico della parte mittente.
3. Ciascuna delle parti comunica immediatamente all'altra tutte le informazioni ricavate dall'esame o dalle prove dei campioni o dei materiali scambiati in virtù del presente accordo. Resta inteso che le informazioni non divulgate, secondo la definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, elaborate precedentemente o al di fuori dell'ambito del presente accordo, conservano tale carattere anche quando sono contenute nel referto di un esame o di prove di campioni o materiali. Le informazioni di cui sopra devono essere individuate come tali quanto prima dalla parte che ne invoca il carattere riservato non appena quest'ultima ha ricevuto dall'altra parte comunicazione di tutte le informazioni ricavate dall'esame o dalle prove; tali informazioni devono essere immediatamente segnalate all'altra parte. Tutte le informazioni commerciali di carattere confidenziale individuate devono essere controllate in conformità

dell'allegato A, sezione III. Resta inoltre inteso che è facoltà della parte che fornisce all'altra campioni o materiali fornire anche un elenco, parziale o completo, delle informazioni ricavabili dall'esame o dalle prove dei campioni o dei materiali, che costituiscono informazioni commerciali di carattere confidenziale secondo la definizione dell'articolo 5, paragrafo 4, e che tutte le informazioni così definite devono essere controllate in conformità dell'allegato A, sezione III.

Articolo 11 - Legge applicabile

Ognuna parte svolge le attività previste dal presente accordo conformemente alle leggi applicabili cui è soggetta.

Articolo 12 - Composizione delle controversie

1. Tutte le questioni o le controversie relative alle attività svolte nell'ambito del presente accordo sono risolte consensualmente tra le parti.
2. Il risarcimento dei danni derivanti da attività svolte nel quadro del presente accordo viene effettuato in base alla normativa applicabile di ciascuna delle parti.

Articolo 13 - Costi

Salvo diverso e specifico accordo scritto delle parti, tutti i costi della cooperazione attuata in base al presente accordo sono a carico della parte che li sostiene. Resta inteso che la capacità delle parti di svolgere le attività previste dal presente accordo è subordinata alla concessione di stanziamenti dall'autorità competente, qualora necessario.

Articolo 14 - Altre entità ed organizzazioni

Previo accordo reciproco, le parti possono invitare enti e organizzazioni del settore pubblico e privato a partecipare, a loro spese a meno che una o entrambe le parti decidano di finanziare questa partecipazione, alle attività di cooperazione previste dal presente accordo.

Articolo 15 - Entrata in vigore, modifica e denuncia

1. Il presente accordo entra in vigore al momento della firma e ha validità di cinque anni; è automaticamente rinnovato per un ulteriore quinquennio, salvo che una delle parti notifichi all'altra per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza del primo quinquennio o di un quinquennio successivo, la sua intenzione di denunciare l'accordo. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti.
2. Il presente accordo sostituisce l'accordo del 1995.

FATTO a [...], in duplice copia, il [...] [...] 2010

Per il
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
DEGLI STATI UNITI

Per la
COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA
ATOMICA:

Allegato A

Diritti di proprietà intellettuale

Conformemente all'articolo 7 del presente accordo, il presente allegato riguarda la protezione e l'attribuzione di diritti, interessi e *royalties* tra le parti.

I. TITOLARITÀ, ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Il presente allegato si applica a tutte le attività di cooperazione svolte a norma del presente accordo, salvo diverso, specifico accordo tra le parti o i soggetti da queste designate. Le parti assicurano la protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale sorti o conferiti in virtù del presente accordo e dei relativi accordi di attuazione. Le parti convengono di provvedere tempestivamente alla protezione dei relativi diritti di proprietà intellettuale.
2. Ai fini del presente accordo, l'espressione "proprietà intellettuale" ha il significato di cui all'articolo 2 della Convenzione di Stoccolma del 14 luglio 1967, che istituisce l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, e può comprendere altri elementi concordati dalle parti.
3. Ciascuna parte garantisce che l'altra parte possa ottenere i diritti di proprietà intellettuale a essa attribuiti a norma del presente allegato ottenendo tali diritti dai propri partecipanti mediante contratti o altri strumenti giuridici se necessario. Il presente allegato non altera o pregiudica in altra forma l'attribuzione dei diritti tra una parte e i suoi cittadini, che è disciplinata dalla legislazione e dagli usi di detta parte.
4. La controversie concernenti la proprietà intellettuale saranno risolte tramite discussioni tra le istituzioni partecipanti interessate o, se necessario, le parti o i soggetti da esse designati. Le parti possono, di comune accordo, sottoporre la controversia ad un tribunale d'arbitrato internazionale al fine di ottenere una sentenza vincolante conformemente alle norme applicabili del diritto internazionale. Salvo accordi diversi presi per iscritto dalle parti o dai soggetti da esse designati, trovano applicazione le norme d'arbitrato dell'UNCITRAL (Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale).
5. La risoluzione o la scadenza del presente accordo non incidono sui diritti o gli obblighi previsti dal presente allegato.
6. La proprietà intellettuale derivante dalla ricerca congiunta, vale a dire dalla ricerca in cooperazione effettuata con il supporto di entrambe le parti e la cui portata è convenuta di comune accordo, è di entrambe le parti se non diversamente convenuto. Vi è comproprietà della proprietà intellettuale quando quest'ultima è generata da entrambe le parti e quando le caratteristiche di questa proprietà intellettuale non possono essere separate ai fini della domanda, della concessione e/o del mantenimento della protezione della proprietà intellettuale in questione. In tal caso, le parti concordano tra loro, mediante un accordo di comproprietà, l'attribuzione della suddetta proprietà intellettuale e le relative condizioni di esercizio, nel rispetto delle disposizioni del presente allegato. Questo accordo di comproprietà può far parte del

piano di gestione tecnologica di cui all'allegato B o costituire un documento separato. Tale piano riguarda anche le disposizioni applicabili ai ricercatori ospitati principalmente per perfezionare la loro istruzione e formazione (cioè i ricercatori ospiti).

7. Qualora una delle parti ritenga che un determinato progetto abbia portato o porterà alla creazione di proprietà intellettuale non tutelata dalla legislazione applicabile nel territorio dell'altra parte, le parti si concertano immediatamente per stabilire l'assegnazione dei diritti di proprietà intellettuale. Se entro tre mesi dall'avvio delle concertazioni non si raggiunge un accordo, su richiesta di una delle parti si porrà fine alla cooperazione sul progetto in questione.

II. LETTERATURA SCIENTIFICA

Fatte salve le disposizioni sulle informazioni confidenziali di cui alla sezione III del presente allegato, si applicano le seguenti regole:

1. Ciascuna parte ha diritto ad una licenza non esclusiva, irrevocabile e gratuita in tutti i paesi per la traduzione, la riproduzione e la diffusione pubblica delle informazioni contenute in pubblicazioni scientifiche e tecniche, articoli, relazioni, libri o altri mezzi di comunicazione derivanti direttamente dalla ricerca in comune svolta in base al presente accordo dalle parti o per conto di esse.
2. Tutte le copie oggetto di pubblica diffusione di opere tutelate dal diritto di autore ed elaborate in conformità della presente disposizione devono indicare il nome degli autori, salvo quelli che rifiutino espressamente di essere citati. Esse devono anche contenere un riconoscimento chiaramente visibile del supporto di cooperazione delle parti.

III. INFORMAZIONI NON DIVULGATE

A. Informazioni documentali non divulgate

1. Ciascuna parte identifica con la massima tempestività le informazioni nell'ambito del presente accordo che non intende divulgare nell'ambito del presente accordo, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:
 - (a) la segretezza dell'informazione, nel senso che essa, nella sua globalità o nell'esatta configurazione o insieme delle sue parti, non è generalmente nota o facilmente disponibile con l'impiego di mezzi leciti,
 - (b) il valore commerciale effettivo o potenziale delle informazioni a causa della loro segretezza;
 - (c) la protezione precedente delle informazioni, nel senso che il legittimo detentore deve aver posto in essere le precauzioni richieste dalle circostanze per mantenerne la segretezza;
 - (d) in alcuni casi le parti o i soggetti da esse designati possono concordare che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o

elaborate nel corso della ricerca in comune svolta a norma del presente accordo, non possono essere divulgate.

2. Ogni parte deve garantire che le informazioni riservate comunicate nel quadro del presente accordo e la conseguente natura privilegiata siano facilmente riconoscibili dall'altra parte, ad esempio mediante un chiaro contrassegno o mediante una dicitura restrittiva. Questa regola si applica a qualsiasi riproduzione, totale o parziale, di tali informazioni.

Una parte che riceve informazioni riservate a norma dell'accordo rispetterà la loro natura di segretezza. L'obbligo cessa automaticamente se le informazioni vengono divulgate senza restrizioni dal proprietario.

3. Le informazioni non divulgate comunicate a norma del presente accordo possono essere trasmesse dalla parte che le riceve ai loro dipendenti e contraenti nonché ad altri dipartimenti interessati della parte che siano autorizzati a riceverle per gli scopi specifici della ricerca comune in corso, purché le informazioni non divulgate in tal modo diffuse siano tutelate nella misura prevista dalla legislazione di ciascuna delle parti e siano facilmente riconoscibili come tali, secondo quanto sopra indicato.
4. Le parti utilizzano adeguate procedure di identificazione per le informazioni documentali non divulgate.

B. Informazioni non documentali non divulgate

Alle informazioni non documentali non divulgate o alle altre informazioni riservate o coperte da segreto comunicate nel corso di seminari e di altre riunioni organizzate nell'ambito del presente accordo, come pure alle informazioni ottenute tramite il personale distaccato, o derivanti dall'uso di impianti o da progetti comuni, sono applicati dalle parti o dai soggetti da queste designati i medesimi principi stabiliti dal presente Accordo per le informazioni documentali, con l'intesa che chi riceve tali informazioni non divulgate, riservate o coperte da segreto, deve essere informato per iscritto, al più tardi all'atto della comunicazione di tali informazioni, del carattere riservato delle stesse.

C. Controllo

Entrambe le parti si impegnano a garantire che le informazioni non divulgate ricevute in base al presente accordo siano assoggettate ai controlli ivi previsti. Se una parte si rende conto che non sarà in grado di rispettare le disposizioni sul divieto di divulgazione di cui alle lettere A e B, ovvero se si può ragionevolmente ritenere che non sarà in grado di rispettare tali disposizioni, essa deve informarne immediatamente l'altra parte. Successivamente le parti si consultano per definire un piano d'azione adeguato.

IV. ALTRE CONSIDERAZIONI

Se nel contesto di attività cooperative previste dal presente accordo, sono forniti o elaborati codici esclusivi tempestivamente individuati come tali, ciascuna delle parti tutela tali informazioni conformemente alle leggi, ai regolamenti e alle procedure amministrative applicabili.

Allegato B

Piano di gestione tecnologica

1. Ciascuna parte comunica all'altra, entro un termine ragionevole, tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal presente accordo (o dai relativi accordi di attuazione).
2. Ciascuna parte diventa proprietaria della proprietà intellettuale che crea nella realizzazione di attività di cooperazione nell'ambito del presente accordo. L'altra parte ha diritto ad una licenza non esclusiva, irrevocabile e gratuita di utilizzazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante dal presente accordo esclusivamente per scopi di ricerca e sviluppo.
3. Per la proprietà intellettuale generata congiuntamente nel corso di una ricerca e conformemente al punto I-6 dell'allegato A, ogni parte ha diritto ad ottenere i diritti e gli interessi nel proprio territorio. I diritti in tutti gli altri territori saranno sfruttati congiuntamente dalle parti.
4. Per la proprietà intellettuale generata nel corso della ricerca congiunta, la parti possono decidere di assegnare e beneficiare dei diritti secondo modalità diverse da quelle previste al paragrafo 3.
5. Ciascuna parte si adopera prontamente per ottenere la tutela della proprietà intellettuale in relazione alla quale ottiene diritti nell'ambito del piano di gestione tecnologica.
6. I ricercatori ospiti (definiti al punto I.6 dell'allegato A) possono beneficiare di diritti di proprietà intellettuale e quote delle *royalties* ottenuti dalle istituzioni ospitanti mediante la concessione di licenze relative a tali diritti di proprietà intellettuale, in base alle politiche delle istituzioni ospitanti.